Numero della proposta

282

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Dbre 1864.

dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore Sanguinetti

Respinta ~~Adottata~~ **nella tornata del** 18. Marzo **1865.**

Ministero delle Finanze

1 483

Relazione
alla Camera dei Deputati

Assegno ai sigari licenziati dalle manifatture di tabacchi di Firenze.

Signori!

Sullo scorcio del 1860 la produzione dei sigari fermentati nella Manifattura dei Tabacchi di Firenze aveva preso proporzioni di gran lunga eccedenti il bisogno della consumazione, di talché il fondo di scorta già salito a Chilog.ri 475,000, quantità sufficiente a far fronte allo smercio di oltre quindici mesi, e quel che è più, si andava di giorno in giorno regolarmente accrescendo.

Né a scemare sensibilmente gli inconvenienti di una tal situazione valsero le spedizioni ordinate di detti sigari in altre Provincie del Regno, imperocché codesta speciale produzione non incontrò a prima giunta il gradimento dei consumatori.

Due vie rimanevano: limitare la produzione o diminuire il numero dei produttori.

Sotto il cessato regime dello appalto, gli operai della Manifattura non si erano mai veduti imporre un limite alla mano d'opera, laonde parve che una simile disposizione avrebbe potuto porgere pretesto a malcontento che alle ragioni di convenienza e d'ordine pubblico consigliavano, massime in quei momenti, di evitare. Dovettesi pure abbandonare il pensiero di assegnare una indennità in ragione del minor lavoro, essendo che la spesa ne sarebbe ascesa all'ingente somma di L. 200,000.

Si deliberò invece di licenziare dal servizio una parte dei figurai, accordando loro un mensile assegno dalle L. 30 alle L. 50 a seconda della durata dei servizi prestati e della media del guadagno, che individualmente ritraevano dal cottimo.

Venne incaricata la Direzione della Manifattura di trattare la cosa. Essa interpellò ad uno ad uno i figurai, entrò in particolari convenzioni con quelli che si mostrarono propensi ad accettare il congedo, e propose loro tra quei due estremi un assegno in ragione appunto dell'età, del servizio, della media del guadagno e sadasio dicendo.

È a misura che la trattazione era venuta a maturità un certo numero sottoponeva per mezzo delle Autorità Toscane le proprie proposte al Ministero, il quale comunicava poscia le sue determinazioni.

Il numero dei figurati per tal modo congedati ascese in complesso a 1737. La Direzione della Manifattura consegnò a ciascheduno di essi una carta, da cui risultavano gli estremi di questo quasi contratto.

Oltre che la spesa, a cui si andò incontro per questa via non fu che di £ 105, 190: 80, esso presentava quest'altro vantaggio, che apriva l'adito a preparare una migliore sistemazione del servizio in quella Manifattura, permettendo di sostituire a poco a poco all'opera degli uomini quella delle donne assai meno costosa.

La indicata spesa venne sostenuta fino ad oggi sul capitolo del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze Paghe di disponibilità.

Ma intervenne, o Signori, la Legge delle disponibilità che porta la data dell'11 Ottobre 1863. ed essendosi deferito

a una disamina di revisione di ragguardi i suoli relativi, questa presi ad esame i titoli pei quali gli accennati operai trovavansi in disponibilità, non credette che potessero loro applicarsi le disposizioni transitorie della Legge stessa, e deliberò quindi mandarsi i medesimi cancellare dai suddetti Ruoli, salvo al Governo di provvedere come meglio credesse e potesse intorno alla loro sorte.

Se i figurai licenziati dalla Manifattura di Firenze non possono essere considerati in disponibilità a termini della Legge delle disponibilità, non hanno tampoco diritto a pensione, per mancare della qualità d'impiegati il cui servizio e stipendio fosse valutabile a tenore della Legge sulle pensioni.

Per altra parte non è in verun modo conveniente e possibile alla Amministrazione il richiamarli in servizio, e quindi questi operai si troverebbero privi di ogni aiuto per parte del Governo.

Ora se le leggi non consentono che sia ulteriormente accordato un assegno a questi operai, non è men vero, che una specie d'obbligazione morale venne contratta dal

Governo allorquando li licenziò dalla fabbrica, e che essi in buona fede ritennero, che il loro assegno potesse continuarsi.

In questa condizione di cose mi parve, che si potesse venire ad un temperamento, come quello contenuto nell'annesso disegno di legge; vale a dire, che si continuasse l'assegno attuale fino a tutto gennaio, onde tutti questi operai a tempo diffidati delle proposte fatte per loro al Parlamento potessero provvedere ai fatti loro, e che si desse quindi una porzione dell'assegno attuale a quelli, che essendo in maggiore età hanno più difficoltà nel trovare in nuovi lavori migliori risorse.

Ed io spero, che il Parlamento assecondando queste viste di equità sorriderà di buona accoglienza alla mia proposta.

Ministero delle Finanze

A56

Progetto di Legge

Art. 1.

Ai sigari licenziati dalla Manifattura dei tabacchi di Firenze sarà continuato fino a tutto Gennaio p. v. l'assegno mensile del quale fin qui godettero.

Art. 2.

Dal 1° Febbraio l'assegno cesserà per coloro che hanno meno di 40 anni di età; sarà ridotto a un terzo per coloro che hanno più di 40 anni e meno di 50; sarà ridotto alla metà per coloro che hanno più di 50 anni e meno di 55; sarà ridotto a due terzi se hanno varcato i 55 anni.

Art. 3.

Fino a tutto Gennaio p. v. l'assegno intero come sopra

continuerà ad essere pagato sul Capitolo 6° del Bilancio ordinario del Ministero Finanze (Disponibile), e per il tempo ulteriore l'assegno predetto sarà pagato al Capitolo 3° del Bilancio straordinario dello stesso Ministero (Pensioni Vitalizie Straordinarie) —

N° 282.

10190.

Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze (Sella)

Assegno ai Signorai licenziati dalla manifattura dei Tabacchi in Firenze

Firenze 1. Dicembre 1866.

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZI G., DE LUCA, SILVANI, BERTI-PICHAT, BIANCHI C., DE CESARE, ARGENTINO, PANATTONI, ANDREUCCI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 1° *dicembre* 1864.

Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi in Firenze.

Tornata del 20 febbraio 1865.

SIGNORI! — Nella tornata del 1° dicembre 1864 l'onorevole ministro per le finanze presentava alla Camera un progetto di legge con cui proponeva che ai sigarai licenziati della manifattura dei tabacchi in Firenze fosse continuato a tutto gennaio 1865 l'assegno mensile del quale fin qui goderono, ma che dopo codesta epoca l'assegno venisse tolto a coloro i quali contavano meno di anni 40 d'età, e che fosse ridotto ad un terzo per coloro che trovavansi tra gli anni 40 ed i 50, alla metà per quelli che sono fra i 50 ed i 55 anni, e a due terzi per coloro che hanno un'età più provetta.

La relazione premessa dal ministro all'accennato disegno di legge, contiene alcuni ragguagli intorno alle ragioni ed al modo con cui una buona porzione degli operai cottimanti per la fabbricazione dei sigari in Firenze era stata indotta a ritirarsi dal lavoro nel-

l'anno 1861 ed anche nel 1862. Essa fa conoscere che venne assegnata a ciascuno di loro una pensione mensile regolata sul tempo del servizio e sui guadagni rispettivi; e che venne rilasciata ad ognuno una carta in riprova della convenzionale sistemazione. Indica inoltre la relazione stessa che l'assegno vitalizio di tutti i lavoranti liquidati che sommavano a 177 ma ora vanno scemando, non oltrepassava lire 105,190 annue: mentre invece il Governo faceva dei risparmi, e migliorava l'interesse e la disciplina del servizio, surrogando alla fabbricazione dei sigarai l'opera delle donne. E finalmente conclude che, essendo stata passata verso il 1863 codesta spesa dei *ruoli straordinari* della manifattura del tabacco in Firenze a quelli del Ministero delle Finanze *per le paghe di disponibilità*, la Commissione creata con la legge degli 11 ottobre 1863 aveva creduto che i sigarai fiorentini non potessero godere delle disposizioni transitorie, e ordinò che essi fossero tolti dai ruoli suddetti. Il perchè il prelodato signor ministro concludeva che quei sigarai non avessero un titolo bastante a pretendere di essere pensionati; ma pure riconosceva che per le cose sopra esposte e che egli qualificava per un *quasi contratto*, meritassero i riguardi eccezionali che proponeva col preaccennato schema di legge.

I commissari nominati dagli uffizi della Camera per deliberare su tale progetto non furono contrari al diritto, o al riguardo che il ministro medesimo ammetteva in favore dei sigarai che erano stati liquidati ed assicurati come sopra. Ma i commissari stessi avevano per mandato di verificare la risultanza dei documenti prima di adottare un partito definitivo; oppure di prendere codesto partito in quei più larghi e giusti termini che la già fatta ed eseguita sistemazione di quelli operai contemplanti avesse richiesti.

Venuta pertanto la Commissione a discutere su ciò che era stato ~~di spesso~~ convenuto ed eseguito dal 1861 in poi; la Commissione non tardò molto a riscontrare che la proposta del Governo poteva essere contestabile, in quanto diminuiva gli assegni costituiti da oltre un triennio; ma non avrebbe potuto accagionarsi mai di troppa correntezza a favore dei sigarai. Ciò nullameno la Commissione non disconobbe l'obbligo suo di esaminare la questione anche in codesto più rigido aspetto. Ed essa lo fece maturamente; e volle così porsi al coperto dal rimprovero che si creasse un esempio di generosità egualmente invocata da altri operai licenziati per riforme amministrative.

Ma ogni dubbio ed ogni pericolo si dileguò. Imperocchè primieramente fu rilevato che lo stesso proponente signor ministro aveva già detto nella sua relazione, come l'assegno accordato ai sigarai della manifattura di Firenze avesse una causa specialissima, e come dipendesse da trattative riuscite utili all'erario, e condotte talmente che egli le qualificava per un quasi contratto.

Di più i sigarai avevano presentato una petizione (n° 10,190) che fu distribuita in stampa, e che era stata rinviata dalla Camera alla Commissione; e così avevano addotti intorno al diritto affacciato da loro ed all'osservanza degli impegni presi dal Governo una serie non indifferente di nuovi fatti e di ulteriori ragioni. Quindi non solo era impossibile il dubbio che la proposta dell'onorevole ministro fosse troppo indulgente; ma si rendeva invece meno plausibile l'approvare che si scemassero i già concessi assegni, in quanto che sembrava che il Governo fosse ormai vincolato dalle disposizioni riconosciute allora opportune, e mediante una vera e propria convenzione.

Risolvè dunque unanimemente la Commissione di chiedere al Ministero delle finanze tutte le carte relative al licenziamento ed alle pensioni dei sigarai. Ed avendole prese in esame, replicatamente ventilò la proposta governativa sotto tutti gli aspetti. Il risultato portò a confermare il dubbio che in realtà i sigarai possedessero ormai un titolo ad un assegno corrispettivo e contrattuale.

Conseguentemente la Commissione desiderò di conferire col signor ministro prima di rendere definitivo quel partito al quale essa di già propendeva.

E tanto più dovè così fare; perchè, sebbene i sigarai liquidati avessero espresso nella loro petizione che sarebbero stati anche disposti a rientrare nella manifattura donde uscirono, questo espediente che poteva troncar la questione, era però stato dichiarato inaccettabile dal ministro delle finanze nella sua relazione

Recatosi egli a conferire coi vostri Commissari, accondiscese unicamente a tentare se fosse combinabile di ricollocare almeno una parte degli individui suddetti. Ma oltrechè il signor ministro accettava una semplice raccomandazione, sarebbe rimasto pur sempre indispensabile il deliberare sulla promossa questione.

Avendo quindi l'onorevole ministro desiderato che la discussione s'impegnasse nei termini della sua proposta, vennero chieste spiegazioni e fatte osservazioni diverse prima di persistere o di recedere dal dubbio che gli assegni vitalizi ormai acquisiti e goduti dai sigarai non si potessero oggimai togliere nè diminuire. È notabile che nella conferenza non sorse dissenso sulla resultà dei fatti. Ma emerse, e restò insuperabile la difficoltà d'intendersi sulla questione del diritto; inquantochè questo dal ministro fermamente contrastavasi, e la Commissione invece lo trovava plausibilmente sostenuto per parte dei sigarai.

Quindi, malgrado ogni prova di buon volere, la vostra Commissione fu dolente di non essere riuscita a trovarsi d'accordo con l'onorevole ministro per le finanze il quale nemmeno annunziava la probabilità di surrogare agli assegni altri accettabili espedienti.

Mentre adunque la vostra Commissione ama sperare che nuove considerazioni conducano l'onorevole signor ministro a riconoscere quel diritto sul quale i sigarai virilmente insistono, e che non sembra troppo facilmente rifiutabile; eccovi, o signori, un breve ragguaglio delle ragioni per le quali fu creduto non solamente più equo, ma forse più giusto, ed al certo più conveniente di non ~~farli~~ correre nelle progettate e questionabili resecazioni.

I sigarai della manifattura dei tabacchi in Firenze, che nei relativi documenti sono qualificati operai *cottimanti*, addurrebbero circostanze e consuetudini in virtù delle quali essi credono che non avrebbero potuto essere licenziati senza un provvedimento corrispettivo ai lavori e guadagni che facevano nella manifattura medesima, ove erano retribuiti a misura della produzione.

E ciò tanto più che stante l'uso di ammettere nel ruolo i lavoranti di fresca età, non avrebbero potuto agevolmente appigliarsi troppo tardi a professioni per le quali non eransi iniziati, e nelle quali non avrebbero riuscito ad avvantaggiarsi, per essere logorati dalla vita sedentaria e dai miasmi ed altri sfavorevoli effetti della lavorazione dei tabacchi. Al che aggiungesi l'essere stati imposti dal Governo toscano ai suoi appaltatori quei lavoranti col rilascio di un fondo e coll'obbligo di corrispondere, come effettivamente suolevasi, una pensione a coloro che per infermità o per età fossero resi impotenti.

La vostra Commissione, trattandosi di questione di diritto, ha creduto poco parlamentare il farsi giudice: ed ha piuttosto proceduto con un criterio di convenienza di fronte al rischio di una lite ed alla posizione in cui potrebbe ridursi il Governo, recedendo oggi dagli antefatti, e dagli impegni ed osservanze sue proprie.

Ad ogni modo però la Commissione non poteva dissimulare che dalla stessa relazione del signor ministro, ma più largamente e chiaramente dalle carte che vennero comunicate resultava inquestionabile che i sigarai e fasciai della manifattura fiorentina erano operai cottimanti, ed ai quali il cessato Governo aveva usato un trattamento non comune a tutti i lavoranti.

Sicchè quando l'amministrazione dei tabacchi in Toscana venne sottoposta al Ministero delle finanze in Torino non è improbabile che questo incontrasse tali circostanze da richiedere provvedimenti speciali, e riguardi non invocabili nell'andamento ordinario delle pubbliche aziende. In forza appunto di codesta novità, bisognò che il ministro del regno riformasse la manifattura dei tabacchi in Firenze e che ne ricomponesse l'amministrazione. E come entrò in trattative e transigè per sciogliere l'appalto dei tabacchi; così dovè trattare e transigere anche con i sigarai che erano *cottimanti* del lavoro. Anzi fu il Ministero medesimo quello che reputando troppo abbondante la produzione dell'operaio prima ponderò se convenisse scemar la quantità del lavoro accordando un compenso ai lavoranti; ma poi scelse come più utile il partito di restringere il numero dei sigarai offrendo un assegno vitalizio a coloro che avessero accettato di ritirarsi; ed in fine il Ministero surrogò ai sigarai le donne, coll'opera delle quali veniva a risparmiare molto più di quanto occorreva spendere per gli assegni concessi ai sigarai liquidati.

Crede adesso l'onorevole signor ministro, che la Commissione non intende di pregiudicar la disputa, che contesta sistemazione non fosse regolare. Ma forse allora i ministri e lo stesso onorevole Sella nel 1864 considerarono che aumentavansi i profitti della manifattura e non aggravava il bilancio; e valutarono, oltre alle circostanze eccezionali, anche i diritti o pretensioni dei sigarai fiorentini. Pertanto quando pure costoro non avessero coattivamente potuto esigere ciò che ottennero almeno stabilire meglio le circostanze e le consuetudini militanti a loro favore pur nondimeno sarà sempre un fatto il quale merita oggimai qualche valutazione, che, prima competentemente e tempestivamente esaminata la sistemazione di quelli operai cottimanti, ne resultò un provvedimento utile alla finanza, ed una specie di stralcio che aveva l'apparenza di esser giusto e che fu proposto e ripetuto con favore unanime di tutti gli amministratori.

Or dunque, ancor quando vi fosse stato da prendere partiti diversi a cosa intera, la Commissione stima che la Camera debba giudicare di un fatto consumato e da quasi quattro anni eseguito oggimai non le convenga di associarsi al guardingo contegno dell'onorevole signor ministro, come se si trattasse di cosa da farsi. Non è infatti da ponderarsi adesso il nudo diritto dell'amministrazione governativa di licenziare i lavoranti senza condochè avviene tuttodì; e non può quindi temersi una deviazione dalle norme finanziarie ed un esempio pernicioso. Vi erano in principio difficoltà e specialità più o meno attendibili: due Ministeri allora le sciolsero col voto concorde degli amministratori di Firenze e di Torino; e lo fecero con profitto dell'erario, e poterono utilmente surrogare l'opera delle donne a quella dei sigarai transigendo con costoro, secondo anche le usanze locali.

Pertanto, subitochè il Governo fu quello che iniziò gli accordi e ~~trattò~~ coi sigarai di Firenze, e gli ha trattati finquì come aventi diritto ad un'assegno vitalizio, tanto più cresce il bisogno di prevenire disordini, o per lo meno litigi, dei quali, anche prescindendo dalle incertezze dell'esito, sarebbe molto contestabile la convenienza.

Ed invero la vostra Commissione ha dovuto persuadersi che non un *quasi contratto*, come leggesi nella relazione ministeriale, ma vi fu una sistemazione governativa trattata coi sigarai come un contratto di transazione; e venne quindi regolata e concordata con ciascuno di essi una pensione vitalizia, secondo la età e merito respettivo: talchè per documento della convenzione venne rilasciato ad ogni sigaraio una specie di decreto o di manifesto, il quale gli guarentiva una mensuale assegnazione per tutta la vita.

Ora dunque era giusto, era prudente, era decoroso recedere dopo quattro anni da quanto era stato regolato, convenuto ed eseguito? Nessuno lo pensò finchè i sigarai liquidati rimasero inscritti sopra un *Ruolo straordinario* della manifattura dei tabacchi; la quale li pagò mensilmente con que' maggiori risparmi che l'amministrazione ritraeva dall'essere surrogate nel lavoro le donne.

Codesto sistema, che conciliava interessi e quiete, restò approvato solennemente nei passati bilanci; sicchè non è troppo spedito e libero il volgere gli occhi indietro, e revocare provvedimenti e transazioni eseguite dal 1861 in poi.

Ma dopo la legge degli 11 ottobre 1863 sulle disponibilità, è stato creduto che quei sigarai godessero un trattamento abusivo; e siccome erano confusi con gli impiegati in disponibilità, la relativa Commissione ordinò che i sigarai vitaliziati si radiassero dai ruoli.

Questo non pare esatto, nè vi si appoggia l'onorevole ministro per le finanze, tostochè propone una legge. Ma egli la spinge a falcidiare in parte gli assegni ed a toglierli a coloro fra i sigarai liquidati, i quali fossero più giovani di anni quaranta. Per altro la Camera potrà e vorrà por mano, ed in un modo così radicale, se ciò che si pretende dai sigarai costituisca un diritto acquisito? Doveva la vostra Commissione tacere le incertezze della lite e le inconvenienze che potrebbero forse derivare da siffatto partito?

Notate, o signori, che il signor ministro non solo degrada notevolmente gli assegni ai sigarai più provetti, ma li toglie interamente a coloro i quali, se non raggiunsero gli anni quaranta di età, avevano però lavorato lodevolmente per 15 o 20 anni, e furono invitati a ritirarsi sotto l'affidamento d'una pensione.

Ha quindi con suo dispiacere la Commissione trovato indispensabile di adottare un partito non consono al progetto ministeriale.

Essa non disconviene che in circostanze straordinarie si fosse dovuto procedere diversamente, e non solo ritiene che questo caso specialissimo non possa costituire un esempio, ma confida eziandio che la Camera non debba vedersi chiamata a rifare qualcosa di simile.

Frattanto però, ed in mancanza di altri spedienti, essa viene a proporvi che gli assegni dei sigarai tuttora viventi e non collocati in servizio del Governo continuino a pagarsi come un impegno di cui non convenga far lite, e come oramai parificabili ad una pensione straordinaria.

PANATTONI, *relatore*.

SESSIONE 1863-1864 N° 282-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FABRIZJ G., DE LUCA, SILVANI, BERTI-PICHAT, BIANCHI C., DE CESARE, ARGENTINO, PANATTONI, ANDREUCCI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 1° *dicembre* 1864.

Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi in Firenze.

Tornata del 20 febbraio 1865.

SIGNORI! — Nella tornata del 1° dicembre 1864 l'onorevole ministro per le finanze presentava alla Camera un progetto di legge; con cui proponeva che ai sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi in Firenze fosse continuato a tutto gennaio 1865 l'assegno mensile del quale fin qui goderono; ma che dopo codesta epoca l'assegno venisse tolto a coloro i quali contavano meno di anni 40 d'età; e che fosse ridotto ad un terzo per coloro che trovavansi tra gli anni 40 ed i 50, alla metà per quelli che sono fra i 50 ed i 55 anni, e a due terzi per coloro che hanno un'età più provetta.

La relazione, premessa dal ministro all'accennato disegno di legge, contiene alcuni ragguagli intorno alle ragioni ed al modo, con cui una buona porzione degli operai cottimanti per la fabbricazione dei sigari in Firenze era stata indotta a ritirarsi dal lavoro nel-

(282-A) l'anno 1861 ed anche nel 1862. Essa fa conoscere che venne assegnata a ciascuno di loro una pensione mensile regolata sul tempo del servizio e sui guadagni respettivi; e che venne rilasciata ad ognuno una carta in riprova della convenzionale sistemazione. Indica inoltre la relazione stessa che l'assegno vitalizio di tutti i lavoranti liquidati, i quali sommavano a 177 ma ora vanno scemando, non oltrepassava lire 105,190 annue: mentre invece il Governo faceva dei risparmi, e migliorava l'interesse e la disciplina del servizio, surrogando alla fabbricazione dei sigari l'opera delle donne. E finalmente conclude che, essendo stata passata verso il 1863 codesta spesa dai *ruoli straordinari* della manifattura del tabacco in Firenze a quelli del Ministero delle Finanze *per le paghe di disponibilità;* la Commissione creata con la legge degli 11 ottobre 1863 aveva creduto che i sigarai fiorentini non potessero godere delle disposizioni transitorie, e ordinò che essi fossero tolti dai ruoli suddetti. Il perchè il prelodato signor ministro conclude, che quei sigarai non avessero un titolo bastante a pretendere di essere pensionati; ma pure riconosce, che per le cose sopra esposte, e che egli qualificava per un *quasi contratto*, meritavano i riguardi eccezionali che egli proponeva col preaccennato schema di legge.

I commissari nominati dagli uffizi della Camera per deliberare su tale progetto non furono contrari al diritto, o al riguardo che il ministro medesimo ammetteva in favore dei sigarai che erano stati liquidati ed assicurati come sopra. Ma i commissari stessi avevano per mandato di verificare la resultanza dei documenti prima di adottare un partito definitivo; oppure di prendere codesto partito in quei più larghi e giusti termini, che la già fatta ed eseguita sistemazione di quelli operai cottimanti avesse richiesti.

Venuta pertanto la Commissione a discutere su ciò che era stato prescritto, convenuto, ed eseguito dal 1861 in poi; la Commissione non tardò molto a riscontrare che la proposta del Governo poteva essere contestabile, in quanto diminuiva gli assegni costituiti da oltre un triennio; ma non avrebbe potuto accagionarsi mai di troppa correntezza a favore dei sigarai. Ciò nullameno la Commissione non disconobbe l'obbligo suo di esaminare la questione anche in codesto più rigido aspetto. Ed essa lo fece maturamente; e volle così porsi al coperto dal rimprovero, che si creasse un esempio di ge-

nerosità egualmente invocabile da altri operai licenziati per riforme amministrative.

Ma ogni dubbio ed ogni pericolo si dileguò. Imperocchè primieramente fu rilevato che lo stesso proponente signor ministro aveva già detto nella sua relazione, come l'assegno accordato ai sigarai della manifattura di Firenze avesse una causa specialissima, e come dipendesse da disposizioni e trattative riuscite utili all'erario, e condotte talmente che egli le qualificava per un quasi contratto.

Di più i sigarai avevano presentato una petizione (n° 10,190) che fu distribuita in stampa, e che era stata rinviata dalla Camera alla Commissione; e così avevano addotta intorno al diritto affacciato da loro, ed all'osservanza degli impegni presi dal Governo, una serie non indifferente di nuovi fatti e di ulteriori ragioni. Quindi non solo era impossibile il dubbio che la proposta dell'onorevole ministro fosse troppo indulgente; ma si rendeva invece meno plausibile l'approvare che si scemassero i già concessi assegni, in quanto che sembrava che il Governo fosse ormai vincolato in virtù di disposizioni riconosciute allora opportune, e mediante una vera e propria convenzione.

Risolvè dunque unanimemente la Commissione di chiedere al Ministero delle finanze tutte le carte relative al licenziamento ed alle pensioni dei sigarai. Ed avendole prese in esame, ventilò la proposta governativa replicatamente, e sotto tutti gli aspetti. Ma il risultato portò a confermare il dubbio, che in realtà i sigarai possedessero ormai un titolo ad un assegno correspettivo e contrattuale.

Conseguentemente la Commissione desiderò di conferire col signor ministro, prima di rendere definitivo quel partito al quale essa di già propendeva.

E tanto più dovè così fare; perchè, sebbene i sigarai liquidati avessero espresso nella loro petizione che sarebbero stati anche disposti a rientrare nella manifattura donde uscirono, questo espediente che poteva troncar la questione, era però stato dichiarato inaccettabile dal ministro delle finanze nella sua relazione.

Recatosi egli a conferire coi vostri Commissari, accondiscese unicamente a tentare se fosse combinabile di ricollocare almeno una parte degli individui suddetti. Ma oltrechè il signor ministro accettava una semplice raccomandazione, sarebbe rimasto pur sempre indispensabile il deliberare sulla promossa questione.

(282-A) Avendo quindi l'onorevole ministro desiderato che la discussione s'impegnasse nei termini della sua proposta, vennero chieste spiegazioni e fatte analoghe osservazioni prima di persistere o di recedere dal dubbio che gli assegni vitalizi ormai acquisiti e goduti dai sigarai non si potessero oggimai togliere nè diminuire. È notabile che nella conferenza non sorse dissenso sulla resultanza dei fatti. Ma emerse, e restò insuperabile la difficoltà d'intendersi sulla questione del diritto; inquantochè questo dal ministro fermamente contrastavasi, e la Commissione invece lo trovava plausibilmente sostenuto per parte dei sigarai.

Quindi, malgrado ogni prova di buon volere, la vostra Commissione fu dolente di non essere riuscita a trovarsi d'accordo con l'onorevole ministro per le finanze, il quale nemmeno annunziava la probabilità di surrogare ai pattuiti assegni altri accettabili espedienti.

Mentre adunque la vostra Commissione ama sperare, che nuove considerazioni conducano l'onorevole signor ministro a riconoscere quel diritto sul quale i sigarai virilmente insistono, e che non sembra troppo facilmente rifiutabile; eccovi, o signori, un breve ragguaglio delle ragioni per le quali fu creduto, non solamente più equo, ma forse più giusto, ed al certo più conveniente, di non esser corrivi ad accogliere le progettate e questionabili resecazioni.

I sigarai della manifattura dei tabacchi in Firenze, che nei relativi documenti sono qualificati operai *cottimanti*, addurrebbero circostanze e consuetudini; in virtù delle quali essi credono che non avrebbero potuto essere licenziati senza un provvedimento correspettivo ai lavori e guadagni che facevano nella manifattura medesima, ove erano retribuiti a misura della produzione.

E ciò tanto più che stante l'uso di ammettere nel ruolo i lavoranti di fresca età, non avrebbero potuto agevolmente appigliarsi troppo tardi a professioni per le quali non eransi iniziati, e nelle quali non avrebbero riuscito ad avvantaggiarsi, essendo anche logorati dalla vita sedentaria e dai miasmi ed altri sfavorevoli effetti della lavorazione dei tabacchi. Al che aggiungevasi l'essere stati imposti dal Governo toscano ai suoi appaltatori quei lavoranti; e ciò col rilascio di un fondo e coll'obbligo di corrispondere, come effettivamente suolevasi, una pensione a coloro che per infermità, o per età, fossero resi impotenti.

La vostra Commissione, trattandosi di questione di

diritto, ha creduto poco parlamentare il farsi giudice: ed ha piuttosto proceduto con un criterio di convenienza, di fronte al rischio di una lite ed alla posizione in cui potrebbe ridursi il Governo, recedendo oggi dagli antefatti, e dagli impegni ed osservanze sue proprie. (282-A)

Ad ogni modo però la Commissione non poteva dissimulare che dalla stessa relazione del signor ministro, ma più largamente e chiaramente dalle carte che vennero comunicate, resultava inquestionabile che i sigarai e fasciai della manifattura fiorentina erano operai cottimanti, ed ai quali il cessato Governo aveva usato un trattamento non comune a tutti i lavoranti.

Sicchè, quando l'amministrazione dei tabacchi in Toscana venne sottoposta al Ministero delle finanze in Torino, non è improbabile che questo incontrasse tali circostanze da richiedere provvedimenti speciali, e riguardi non invocabili nell'andamento ordinario delle pubbliche aziende. In forza appunto di codesta nuovità, bisognò che il ministro del regno riformasse la manifattura dei tabacchi in Firenze e che ne ricomponesse l'amministrazione. E come entrò in trattative e transigè per sciogliere l'appalto dei tabacchi; così dovè trattare e transigere anche con i sigarai che erano *cottimanti* del lavoro. Anzi fu il Ministero medesimo quello che, riputando troppo abbondante la produzione dell'opera loro, prima ponderò se convenisse scemar la quantità del lavoro accordando un compenso ai lavoranti; ma poi scelse come più utile il partito di restringere il numero dei sigarai offrendo un assegno vitalizio a coloro che avessero accettato di ritirarsi; ed in fine il Ministero surrogò ai sigarai le donne, coll'opera delle quali veniva a risparmiare più di quanto gli occorreva spendere per gli assegni concessi ai sigarai liquidati.

Crede adesso l'onorevole signor ministro, ed alla Commissione non occorre di sentenziare sulla disputa, che cotesta sistemazione non fosse regolare. Ma forse in allora i ministri, e lo stesso onorevole Sella nel 1862, considerarono che aumentavansi i profitti della manifattura e non si aggravava il bilancio; e valutarono, oltre alle circostanze eccezionali, anche i diritti o pretensioni dei sigarai fiorentini. Pertanto, quando pure costoro non avessero coattivamente potuto esigere ciò che ottennero, e dovessero almeno stabilire meglio le circostanze e le consuetudini militanti a loro favore; pur nondimeno, sarà sempre un fatto il quale

(282-A) merita oggimai qualche valutazione, che, avendo il Governo competentemente e tempestivamente regolata la sistemazione di quelli operai cottimanti, ne resultò un provvedimento utile alla finanza, ed una specie di stralcio che aveva l'apparenza di esser giusto e che fu proposto e ripetuto col favore unanime di parecchi funzionarii amministrativi.

Or dunque, ancor quando vi fosse stato da prendere partiti diversi a cosa intera, la Commissione stima che la Camera debba valutare adesso un fatto consumato e da quasi 4 anni eseguito; e che oggimai non le convenga di associarsi al guardingo contegno dell'onorevole signor ministro, come se si trattasse di cosa da farsi. Non è infatti da ponderare adesso il nudo diritto dell' amministrazione governativa di licenziare i lavoranti, secondochè avviene tuttodì; e non può quindi temersi una deviazione dalle norme finanziarie ed un esempio pernicioso. Vi erano in principio difficoltà e specialità più o meno attendibili: due Ministeri allora le sciolsero col voto concorde degli amministratori di Firenze e di Torino; e lo fecero con profitto dell' erario, e poterono utilmente surrogare l'opera delle donne a quella dei sigarai transigendo con costoro, e secondando in ciò anche le usanze locali.

Pertanto, subitochè il Governo fu quello che iniziò gli accordi e pattuì coi sigarai di Firenze, e li ha trattati finqui come aventi diritto ad un'assegno vitalizio; tanto più cresce il bisogno di prevenire disordini, o per lo meno litigi, dei quali, anche prescindendo dalle incertezze dell'esito, sarebbe molto contestabile la convenienza.

Ed invero la vostra Commissione ha dovuto persuadersi che non un *quasi contratto*, come leggesi nella relazione ministeriale, ma vi fu una sistemazione governativa trattata coi sigarai come un contratto di transazione; e venne quindi regolata e concordata con ciascuno di essi una pensione vitalizia, secondo la età e merito respettivo: talchè, per documento della convenzione, venne rilasciato ad ogni sigaraio una specie di decreto o di manifesto, il quale gli guarentiva una mensuale assegnazione per tutta la vita.

Ora dunque era giusto, era prudente, era decoroso recedere dopo quattro anni da quanto era stato regolato, convenuto ed eseguito? Nessuno lo pensò finchè i sigarai liquidati rimasero inscritti sopra un *Ruolo straordinario* della manifattura dei tabacchi; la quale

li pagò mensilmente con que' maggiori risparmi, che l'amministrazione stessa ritraeva dall'essere surrogate nel lavoro le donne. (282-A)

Codesto sistema, che conciliava interesse e quiete, restò approvato solennemente nei passati bilanci; sicchè non è troppo spedito e libero il volgere gli occhi indietro, e revocare provvedimenti e convenzioni eseguite dal 1861 in poi.

Ma dopo la legge degli 11 ottobre 1863 sulle disponibilità, è stato creduto che quei sigarai godessero d'un trattamento abusivo; e siccome erano confusi con gli impiegati in disponibilità, la relativa Commissione ordinò che i sigarai vitaliziati si radiassero dai ruoli.

Questo non pare esatto, nè vi si appoggia l'onorevole ministro per le finanze, tostochè propone una legge. Ma egli la spinge a falcidiare in parte gli assegni, ed a toglierli a coloro fra i sigarai liquidati, i quali fossero più giovani di anni quaranta. Per altro la Camera potrà e vorrà por mano, ed in un modo così radicale, su ciò che si pretende dai sigarai costituisca un diritto acquisito? Doveva la vostra Commissione disconoscere le incertezze della lite, e le inconvenienze che potrebbero forse derivare da siffatto partito?

Notate, o signori, che il signor ministro non solo degrada notevolmente gli assegni ai sigarai più provetti, ma li toglie interamente a coloro i quali, se non raggiunsero gli anni quaranta di età, avevano però lavorato lodevolmente per 15 o più anni, e furono invitati a ritirarsi sotto l'affidamento d'una pensione.

Ha quindi con suo dispiacere la Commissione trovato indispensabile di adottare un partito, che non è consono al progetto ministeriale.

Essa non disconviene che, in circostanze ordinarie, si fosse dovuto procedere diversamente; e non solo ritiene che questo caso specialissimo non possa costituire un esempio, ma confida eziandio che la Camera non debba vedersi richiamata a discutere qualcos'altro di simile.

Frattanto però, ed in mancanza di altri espedienti, essa viene a proporvi — che gli assegni dei sigarai tuttora viventi, e non collocati in servizio del Governo, continuino a pagarsi come un impegno di cui non convenga far lite, e come oramai parificabili ad una pensione straordinaria.

PANATTONI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Ai sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi di Firenze sarà continuato fino a tutto gennaio prossimo venturo l'assegno mensile del quale fin qui godettero.

Art. ~~2.~~ 1°

Dal 1° febbraio ~~l'assegno cesserà per coloro che hanno meno di 40 anni di età~~ sarà ridotto a un terzo per coloro che hanno più di 40 anni e meno di 50; sarà ridotto alla metà per coloro che hanno più di 50 anni e meno di 55; sarà ridotto a due terzi se hanno varcato i 55 anni.

Art. 3.

Fino a tutto gennaio prossimo venturo l'assegno intero come sopra continuerà ad essere pagato sul capitolo 6 del bilancio ordinario del Ministero delle finanze, *Disponibilità*, e per il tempo ulteriore l'assegno ridotto sarà pagato a carico del capitolo 3 del bilancio straordinario dello stesso Ministero, *Pensioni vitalizie straordinarie*.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a portare nel capitolo terzo del bilancio straordinario del Ministero delle finanze l'assegno accordato negli anni 1861 e 1862 ai sigarai licenziati dalla manifattura del tabacco in Firenze; ed a proseguirne il pagamento sotto il titolo di *Pensioni straordinarie*, da cessare per coloro che rientrassero in servizio.

1 1865. L'assegno dei sigarai licenziati dalla manifattura dei tabacchi di Firenze,

± e pi convertirà in un sussidio di lire cento per una sola volta per coloro che hanno meno di 40. anni di età.

Art. 2°.

L'assegno ridotto come sopra sarà pagato a carico del Capitolo 117. del bilancio straordinario del Ministero delle finanze, Classe pensioni, sussidi ed assegni non obbligatoria= mente vitalizie.

Approvato nella tornata del 18 Marzo 1865.

Valerio

4 Febbrajo 1865 — Progetto di legge sui Tigarai di Firenze —

Uffizio 1° — Mandato di fiducia —

2 — Mandato di fiducia con riserve

3 — Maggioranza approvò il passaggio: minoranza voleva si considerassero come impiegati questi Tigarai — Vi furono ritenute all'atto del licenziamento

4 — Conoscere in che modo gli Tigarai si danno conto al bilancio speciale dell'amministrazione dei tabacchi, siano compresi nel ruolo delle disponibilità. — 2° Conoscere l'ammontare dell'annua somma dipendente dal progetto di legge: prima conversione 105,000 f ora di qual somma si tratterebbe? — 3° In vece del 31 gennajo del 1866 la stessa disposizione s'applicherà ad un mese dopo la promulgazione della presente legge — 4° Se si può introdurre una clausola relativa alla incapacità ad altri servigi sul riflesso di salute deteriorata in forza delle galazioni ricevute.

5 — Da mandato di cassiere se i Tigarai hanno veramente un titolo legale

6 — Voti di rada il contratto: in ovazione della capitale a Firenze si può ingrandire la fabbrica di Firenze. - cattivo esempio: incarica il Ministro di dare sui canali e sulla pipa —

7° — Relativa al rigetto delle Leggi: raccomanda al commissario di limitare il rapporto il più possibile —

8° — Vuole vedere come si fosse risolto l'impegno di questi Tigarai - Ritiene che si fosse un impegno per parte del governo, e che convenisse evitare una lite con i Tigarai — Si scelgano il progetto —

9 — Relativa all'approvazione della legge: se disputabile se il contratto fosse valido o no. — ~~ma se è valido~~ approva la legge in conclusione —

16 - Febbrajo — Intervento il Sig. Ministro delle Finanze - gli fatti raccomandazione di collocare convenientemente quanti più possa dei licenziati.

17. Febbrajo — Nominato Relatore il Dep. Canattieri con incarico di proporre alla Camera la sanatoria degli atti di transazione fatti coi semplici operai licenziati, assicurando in qualche modo gli atti stessi, e avvertendo per l'avvenire non dovrebbero fare di simili per il principio che le Amministrazioni pubbliche non debbono avere operai provvisorii per qualsiasi causa.